

esse si riferivano soprattutto al secondo ed all'ultimo capoverso.

Ora la Commissione crede di poter aderire che, invece dei *tre quarti dei voti dei consiglieri presenti*, si dica *la metà più uno dei componenti il Consiglio*, cioè togliendo la necessità che vi concorrano i tre quarti dei voti dei consiglieri presenti. Si mantenga però il principio che occorra la maggioranza assoluta del Consiglio.

E questo risponde all'emendamento proposto dall'onorevole Massarani; la Commissione però desidera che si mantenga la cautela che la proposta debba essere rinnovata *per due volte*.

Quanto poi agli emendamenti relativi al Consiglio di Stato, la Commissione sarebbe disposta ad accettare le parole *udito il Consiglio di Stato*, invece di quelle *sul parere favorevole del Consiglio di Stato*; il che implicherebbe che il potere esecutivo possa, udito il Consiglio di Stato, proporre le riforme, anche senza che il parere del Consiglio stesso sia favorevole.

Queste sono le due modificazioni che la Commissione accetta e colle quali spera di poter appagare l'animo benevolo dei signori deputati che proposero emendamenti. (*Si ride*)

PRESIDENTE. Parmi sia meglio, prima di tutto, soffermarci al primo alinea.

La Commissione proporrebbe di dire:

« Essa (cioè la domanda) dovrà essere rinnovata per due volte in annue sessioni, e riunire i voti della metà più uno dei componenti il Consiglio. »

MASSARANI. Colla seconda parte dell'emendamento da me proposto e che appunto cade su questo alinea, intendo ridurre ad una sola le cautele onde la Commissione ha creduto dover circondare l'iniziativa dei Consigli comunali rispetto alla riforma delle opere pie.

A mio avviso, è guarentigia sufficiente quest'una, che la proposta di riforma sia adottata dalla metà più uno dei voti dei componenti il Consiglio. Nè saprei accomodarmi alla sentenza della Commissione, che sia necessario, come l'articolo da essa redatto prescrive, di rinnovare per due volte in annue sessioni la medesima proposta. Comprendo il sistema delle due o delle tre letture in Assemblea sovrana, la quale non avendo sopra di sè altro controllo, voglia in qualche modo guarentire sè stessa dalla precipitanza delle proprie deliberazioni; ma cotesta cautela mi pare affatto superflua, quando si tratti di un collegio le cui deliberazioni debbano essere validate da un'autorità superiore; e tale è appunto nel caso nostro la condizione del Consiglio comunale e provinciale, le cui deliberazioni, per ciò che si attiene alla riforma delle opere pie, sono dalla presente legge assoggettate alla sanzione del Consiglio di Stato.

D'altra parte credo che la non breve dilazione che si vorrebbe imposta potrebbe, in più d'un caso, presentare degli inconvenienti. Infatti non è probabile che in seno a un Consiglio sorga la proposta di riformare sia gli statuti, sia l'amministrazione o la direzione di un'opera

pie, se non v'abbiano ragioni impellenti, e tra queste ragioni possono esservi abusi imputabili alle amministrazioni od alle direzioni stesse, rispetto ai quali v'abbia pericolo in mora.

Mi pare adunque che non vi sia titolo per procrastinare di un anno l'adozione di misure le quali possono essere assolutamente necessarie; laddove non è d'altronde a temersi che una deliberazione, anche immediata, produca alcun effetto dannoso, poichè essa è sempre subordinata ad un secondo grado di giurisdizione.

Insisto quindi perchè voglia l'onorevole presidente mettere ai voti anche la seconda parte del mio emendamento, diretta a togliere l'obbligo delle due letture.

PRESIDENTE. È stampato il suo emendamento?

MASSARANI. Il mio emendamento consiste nel sostituire al terzo alinea questa dizione:

« Essa (dimanda) dovrà riunire la metà più uno dei voti dei componenti il Consiglio. »

PRESIDENTE. Il suo emendamento si limiterebbe a queste parole: « Essa dovrà riunire la metà più uno dei voti dei componenti il Consiglio. »

MASSARANI. Precisamente.

PRESIDENTE. E così sopprimerebbe l'obbligo della rinnovazione per due volte in annue Sessioni.

La Commissione accetta questo emendamento?

MINGHETTI, relatore. La Commissione accetta la parte che invece di dire *i tre quarti dei consiglieri*, dice *la metà più uno*, ma crede opportuna la rinnovazione delle due letture per non lasciare che qualche volta una subitanea risoluzione possa portare una perturbazione.

D'altronde, quando si tratta di riforme di questo genere, il ritardo non può portare inconvenienti così gravi.

MELCHIORRE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Intende parlare su questa parte dell'articolo?

MELCHIORRE. Precisamente.

Io vorrei seguire un'opinione la quale in certo modo si accostasse a quella manifestata dalla Commissione, e nel tempo stesso non aversasse quella che poco fa veniva proposta dall'onorevole preopinante che ha prima di me favellato. Non pel proposito di far quello che non si può nè si deve, incocciando in cose vietate, ma solo per migliorare la dizione dell'articolo, e far sì che in esso sia tradotto intero il pensiero della Commissione elaboratrice il progetto di legge, mi permetto di fare alcune osservazioni sul terzo alinea, riferendole alle sanzioni legislative che si contengono nella legge sull'ordinamento provinciale e comunale, a cui, se mal non ricordo, nel giorno passato ci richiamava l'onorevole relatore della Commissione stessa, quando altro emendamento da me proposto non fu accolto dalla saviezza dei rappresentanti della nazione.

Nella legge comunale e provinciale, e massime in quella vigente nelle provincie napoletane, è detto che i Consigli comunali si adunano due volte all'anno, una in autunno e l'altra in primavera, e che i Consigli provinciali non possono adunarsi che una sola volta di diritto,